

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 925}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CANULLO, DI GIULIO, VETERE, CARUSO ANTONIO,
COLONNA, CIAI TRIVELLI ANNA MARIA, POCHETTI**

Presentata il 14 dicembre 1976

Scioglimento dell'Ente autonomo
«Esposizione universale di Roma»

ONOREVOLI COLLEGHI! — Tra gli enti pubblici non tabellati nella legge 20 marzo 1975, n. 70, merita un particolare rilievo l'Ente autonomo Esposizione universale di Roma non solo per l'attenzione che ha richiamato su di sé, tanto che il Governo si è fatto recentemente promotore di un disegno di legge (n. 764 del 15 novembre 1976) che lo riguarda, ma anche per la singolarità e l'anomalia della funzione svolta dallo stesso ente, in una sfera di attività ricadenti nell'ambito delle attribuzioni comunali.

Nella relazione illustrativa del disegno di legge di iniziativa del Governo è postulata l'esistenza di «interessi di dimensione statale più che locale» in relazione alla presenza di edifici come il Palazzo dei congressi, i palazzi ministeriali ecc. in relazione all'importanza del modello urbanistico realizzato nel quartiere EUR, e infine in previsione di due nuove opere di particolare rilievo: un edificio polivalente e un importante complesso fieristico. Se ne deduce la necessità di mantenere in vita l'istituto, opportunamente ristrutturato, sotto la presidenza del sindaco di Roma che con i quattro membri del comitato di gestione

espressi dalla regione e dal comune, costituirebbe sufficiente garanzia di coordinamento delle attività del nuovo ente con quelle degli enti territoriali.

Noi riteniamo che ben altra debba essere la soluzione alla stregua degli indirizzi assunti con le leggi 20 marzo 1975, n. 70 e 22 luglio 1975, n. 382, e in corrispondenza di uno stato di crisi del paese, che esige il massimo sforzo di economicità nell'amministrazione e nella spesa pubblica.

La legge 20 marzo 1975, n. 70, ha inteso riordinare il settore degli enti pubblici, dannosamente proliferato, eliminando tutti i rami improduttivi e riducendo l'area di decentramento burocratico in modo da creare anche le premesse perché siano ricondotte agli enti locali funzioni indebitamente sottratte.

La legge 22 luglio 1975, n. 382, segna un ulteriore passo in questa direzione, tracciando le linee per il passaggio in concreto alle regioni delle funzioni loro spettanti e per la formazione di un nuovo tipo di amministrazione pubblica immediatamente sensibile e corrispondente alle esigenze del territorio, attraverso il sistema delle deleghe e sub deleghe.

Con recente risoluzione (9 novembre 1976) adottata all'unanimità, la I Commissione affari costituzionali, giustamente preoccupata dell'aggravio che il permanere della situazione arreca alla spesa pubblica, ha inteso richiamare l'attenzione e l'impegno del Governo a dare concreta e urgente approvazione al dettato della legge n. 70, rispettandone il significato e l'indirizzo.

Noi siamo convinti che la conservazione di un ente di gestione comprensoriale che pur con qualche temperamento viene direttamente subordinato al potere centrale, costituisca una pericolosa inversione di tendenza rispetto agli accennati indirizzi legislativi e un potenziale fattore di sperpero.

Il Governo, investito dalla legge n. 70 di una delega per il riordinamento del settore del parastato, in 18 mesi non ha compiuto un solo passo concreto in questa direzione. Ora, quale primo passo ci si propone il mantenimento di un ente, la cui funzione non solo non troverebbe sostanziale addentellato nelle indicazioni dell'articolo 3 della legge, ma imporrebbe una stridente deroga all'indirizzo della legge stessa e della legge n. 382.

Abbiamo fatto oggetto di accurata analisi la funzione dell'ente, in vista di una sua legittima collocazione, e ne abbiamo tratto la convinzione:

che l'ente, istituito dalla legge 26 dicembre 1936, n. 2174, con il compito di realizzare un'esposizione internazionale e di riutilizzare le infrastrutture a carattere permanente quale ossatura di un quartiere urbano, abbia ormai da tempo esaurito i compiti assegnati;

che le funzioni residue, prevalentemente di conservazione e manutenzione di beni immobili, non ne giustifichino la permanenza. Non è affatto vero che « fattori di disgregazione e deterioramento potrebbero derivare da una gestione improntata a criteri meramente locali », come si legge nella relazione illustrativa del disegno di legge governativo. In questo caso si tratta di beni che fanno parte del contesto cittadino, e che in tale contesto è tempo ormai che siano inseriti in modo organico e razionale, eliminando cause di disservizio e anomalie di indirizzo e di scelta rispetto ai più generali interessi cittadini.

La funzione dell'ente abbraccia attualmente la manutenzione delle strade e altre infrastrutture di quartiere, nonché la manutenzione di una piccola parte soltanto degli edifici di centro direzionale, che ap-

partengono all'ente (palazzi della Civiltà, dei Congressi, dell'Arte antica, dell'Arte moderna, delle Scienze, delle Tradizioni popolari, degli Uffici, Archivio di Stato, palazzo dell'Urbanistica, palazzo ex Ristorante, palazzi della Polizia scientifica, edificio postale in piazzale Douhet, tre edifici scolastici, palazzo dello Sport (velodromo e piscina), mentre è sottratta all'ente, in atto o virtualmente, ogni ingerenza su altri immobili, tra i più importanti del centro direzionale stesso, che ospitano il Ministero delle finanze, il Ministero delle poste, il Ministero del commercio con l'estero, il Ministero della marina mercantile, il Ministero della sanità, l'ICE, l'INPS, la Cassa per il mezzogiorno, la Confindustria; gli uffici NATO, l'ENI, la sede del partito DC, l'Alitalia, l'Esso, l'Immobiliare, l'IMI, la Tirrena, ecc.

Ci è altresì noto che la gestione del palazzo dei Congressi e dei grandi impianti sportivi è in sofferenza, mancando nell'attuale bilancio dell'ente i mezzi finanziari per la ristrutturazione e lo ammodernamento di tali complessi, la cui rilevanza non ci sfugge certamente, come non ci sfugge l'importanza politica e culturale di un incremento e sviluppo dell'utilizzazione degli impianti stessi che potesse trarre maggiore impulso da un loro adeguato aggiornamento al di là delle inevitabili strettezze di un bilancio aziendale.

È noto che il bilancio economico dell'Ente EUR, che lo Stato giustamente non intende sovvenzionare, è già severamente condizionato dal blocco delle entrate a fronte di spese di manutenzione crescenti. E anche queste considerazioni concorrono a formare la nostra convinzione che il mantenimento dell'Istituto — con la sua inevitabile logica aziendale di bilancio — non risolve il problema.

Inoltre c'è da osservare che una gestione aziendale priva di quelle potestà amministrative proprie degli enti locali e non attribuibile all'Istituto in questione senza violare principi fondamentali di diritto, non sarebbe in grado di svolgere quelle funzioni sulle quali il Governo fa leva per proporre il mantenimento dell'Ente EUR.

La possibilità di sviluppare ulteriori iniziative è affidata alla capacità di utilizzare le potenzialità finanziarie dell'ente attraverso la trasformazione di un patrimonio immobiliare del valore di circa 30 miliardi, stima, che riteniamo, inferiore alla realtà. Condizione essenziale per perseguire tali obiettivi è di non isolare dal tessuto urbano una par-

te della città sottraendola, così, all'ordinario controllo democratico e alla legittima potestà degli organi costituzionalmente rappresentativi.

La nostra fedeltà agli indirizzi legislativi da noi stessi sostenuti in Parlamento, e le considerazioni di carattere specifico che abbiamo espresso ci inducono a presentare una nostra proposta di legge.

Avanziamo la nostra proposta nella forma di un provvedimento legislativo, non perché intendiamo recedere dalle linee della legge n. 70, che delega al Governo le disposizioni in merito agli enti non tabellati, che comunque non vincola il legislatore.

Sappiamo che in seno al comitato previsto dall'articolo 3 della legge n. 70 del 1975 presiduto dall'onorevole de Meo, sono state espresse talune perplessità sulla possibilità di esercizio della delega governativa in relazione a pretesa atipicità e particolarità della funzione dell'ente. Orbene, anche per superare ogni ostacolo, vero o presunto, di carattere formale noi aderiamo alla soluzione legislativa del resto perfettamente conforme con gli orientamenti delle leggi n. 70 e n. 382.

Gli articoli da 1 a 3 della proposta di legge di nostra iniziativa dispongono il passaggio al comune di Roma delle funzioni dell'ente e la successione del comune in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo all'ente medesimo.

L'identità delle funzioni svolte dall'ente, e già illustrate nella precedente narrativa, con le funzioni del comune è di tutta evidenza.

Aggiungiamo a maggior chiarimento:

che per quanto riguarda la manutenzione degli edifici, impianti e infrastrutture di quartiere, il comune non manca certo di strumenti adeguati per provvedervi. Tali funzioni — ci preme sottolinearlo — sono in massima parte di tipica attribuzione dell'organismo locale;

che la gestione di impianti come il palazzo dei Congressi, il palazzo dello Sport,

il Velodromo, la Piscina, può trarre ben più ampio respiro, se giustamente inserita in una politica di sviluppo che tenga conto di tutti i fattori culturali, economici, di interesse non solo cittadino, ma nazionale e internazionale, che il comune di Roma è in grado di valutare con quella organicità che il caso richiede intrecciando le necessarie relazioni con gli organismi locali e centrali, con gli operatori interessati a tutti i livelli. La particolare collocazione del comune di Roma, che amministra la capitale, e perciò adempie a funzioni che fuoriescono da una orbita meramente locale, rassicura pienamente sulle capacità del comune stesso a promuovere e assecondare indirizzi di scelta confacenti ad una politica di sviluppo del più qualificato livello;

che per le stesse ragioni, il comune appare l'organismo più idoneo a promuovere investimenti e realizzazioni attraverso la trasformazione del patrimonio edificabile, secondo programmi e indirizzi inseriti organicamente in un ambito non solo locale. Non va sottaciuto, a questo riguardo, l'enorme potenzialità economica e finanziaria dei beni comprensoriali che potrebbero essere oculatamente amministrati a fini di più vasto interesse. Lo stesso scioglimento dell'ente produce di per sé, peraltro, una economia di gestione.

L'articolo 4 prevede l'inquadramento del personale dipendente dall'ente nei ruoli organici del comune, ai sensi della legge n. 70 dando ad esso certezza di stato giuridico ed economico.

Un particolare cenno merita tale disposizione, per la quale è consentito all'amministrazione subentrante di avvantaggiarsi dell'esperienza e delle capacità acquisite da un nucleo operativo, già preparato all'assorbimento dei nuovi compiti.

L'articolo 5 infine tende a fornire al comune la mano d'opera necessaria in caso di conduzione diretta di servizi già concessi in appalto.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'Ente autonomo Esposizione universale di Roma, istituito con legge 26 dicembre 1936, n. 2174, è sciolto.

ART. 2.

Le funzioni assolte dall'ente e i beni patrimoniali ad esso appartenenti sono trasferiti al comune di Roma.

Con l'entrata in vigore della presente legge, il comune di Roma succede in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo al detto ente.

ART. 3.

Il comune di Roma assume la gestione del compendio EUR, provvede alla manutenzione dei beni e impianti già appartenenti all'ente soppresso; assume, promuove e coordina le attività inerenti ai beni stessi e le iniziative di sviluppo, provvede alle ulteriori realizzazioni necessarie per la funzionalità del compendio.

ART. 4.

Il personale di ruolo alle dipendenze dell'ente soppresso è trasferito nei ruoli organici del comune di Roma — anche in soprannumero — con la qualifica corrispondente a quella rivestita alla data di entrata in vigore della legge 20 marzo 1975, n. 70.

Il personale comunque comandato, incaricato o consulente presso l'ente cessa dall'incarico e ad esso non spetta alcuna indennità.

ART. 5.

In caso di assunzione di personale in relazione alla gestione dei servizi già concessi in appalto a terzi dall'ente soppresso, il comune di Roma assumerà alle proprie dipendenze la mano d'opera impiegata in modo esclusivo in tali opere e servizi da almeno un anno.

Sarà a tal fine istituita presso il comune apposita commissione di inquadramento, composta da rappresentanti della amministrazione comunale e da rappresentanze sindacali di categoria a livello provinciale.